

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE TURISTICA CULTURALE E SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

Il giorno 29 del mese di OTTOBRE dell'anno 2012 alle ore 10,30 in SAN GIOVANNI TEATINO (CH), alla via CAVOUR n. 10, si sono riuniti i seguenti signori allo scopo di costituire una Associazione di promozione sociale turistica, culturale e sportiva dilettantistica:

- TRASATTI MARTINA nata il 30/05/1973 a ZURIGO (CH) e residente in via G. DELEDDA n. 8 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) codice fiscale TRSMTN73E70Z133Y,

- GLASTONBURY CAROL ANN nata il 12/11/1962 a EASTBOURNE (GBR) e residente in via PIAVE n. 10 SILVI (TE) codice fiscale GLSCLN62S52Z114B,

- DI RENZO VALERIA nata il 30/11/1989 a CHIETI e residente in via PADOVA n. 8 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) codice fiscale DRNVLR89S70C632D,

Con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

Tra i suddetti Signori (vedi sopra) viene costituita un'Associazione di promozione sociale turistica, culturale e sportiva dilettantistica denominata "RE:FORM STUDIO PILATES 61 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE".

ART.2

La sede dell'Associazione è in SAN GIOVANNI TEATINO (CH), alla via CAVOUR n. 10.



ART.3

L'Associazione si propone gli scopi indicati nell'art. 3 dello statuto sociale.

ART.4

L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto composto da 17 (diciassette) articoli che sottoscritto come per legge forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.5

I sottoscritti procedono quindi alla nomina dei 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo per il triennio nelle persone dei Soci Signori (vedi sopra) i quali tutti accettano. Inoltre seduta stante conferiscono la carica di Presidente alla Sig.ra TRASATTI MARTINA (vedi sopra), quella di Vice Presidente alla Sig.ra GLASTONBURY CAROL ANN (vedi sopra), quella di Segretario e tesoriere la Sig.ra DI RENZO VALERIA (vedi sopra) i quali tutti accettano.

Statuto dell'Associazione

Art.1 Costituzione.

E' costituita, con sede in SAN GIOVANNI TEATINO (CH), alla via CAVOUR n. 10, l'Associazione di promozione sociale turistica culturale e sportiva dilettantistica denominata "RE:FORM STUDIO PILATES 61 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE".

Art.2 Finalità

La suddetta associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia; essa è senza alcun fine di lucro e non potrà in nessun caso dividere i propri proventi tra gli associati.



Art. 3 Oggetto e scopo.

1. L'Associazione si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere attività che esaltino i concetti formativi e partecipativi socioculturali e dello sport quale diritto di tutti i cittadini.

2. Per il conseguimento degli scopi anzidetti, l'Associazione assume i seguenti compiti:

a) Acquistare, vendere, costruire e gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali;

b) Proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, turistica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;

c) Perseguire finalità sportive, culturali e turistiche attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, del turismo, della ricreazione e dello spettacolo in genere: ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;

d) Partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni ed incontri di natura sportivo-ricreativa e culturale;

e) Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, culturali e ricreative con gli Enti Locali Regionali e Statali, pubblici e privati;

f) Gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde ed attività similari e somministrare alimenti e bevande all'interno dell'associazione.

g) Promuovere il turismo con gite, manifestazioni, convegni e laboratori.

Art. 4 Patrimonio ed entrate dell'Associazione.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione, la quota annuale di iscrizione all'Associazione ed eventuali corrispettivi specifici da versare da parte degli associati per le attività culturali e sportive dell'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ed è comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli stabiliti.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione, l'iscrizione annuale e le attività, che sono comunque a fondo perduto; i versamenti quindi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi



luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 5 Fondatori e Soci dell'Associazione.

1. Sono Aderenti dell'Associazione:

- a) I Fondatori;
- b) I Soci della Associazione;

2. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

5. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.



7. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

9. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualunque momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

10. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 6 Organi dell'Associazione.

1. Sono Organi della associazione:

- a) L'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
- b) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Tesoriere;



f) Il Segretario.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 Assemblea.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 dicembre) e del bilancio preventivo (entro il 31 luglio). Essa inoltre:

a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Segretario;

b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

d) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

e) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi degli Aderenti o da almeno tre consiglieri.

4. La convocazione può essere fatta mediante affissione nella sede o con ogni altro mezzo comunicativo idoneo, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante apposita delega. Ogni Aderente presente alle Assemblee può essere delegato per un solo voto.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

10. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 8 Consiglio Direttivo.



1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione.

5. Dalla nomina a Consigliere può essere previsto un compenso e un rimborso spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;

c) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede o con ogni altro mezzo comunicativo idoneo, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, almeno otto giorni prima dell'adunanza.



8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 9 Il Presidente.

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei



Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

Art. 10 Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11 Libri dell'Associazione.

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli Aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta; le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 12 Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea documentazione contabile. Ha facoltà di incassare eventuali contributi concessi all'associazione.

Art. 13 Il Segretario

1. Il Segretario ha il compito di curare la parte burocratica ed amministrativa della gestione ed in questa attività fornisce adeguato ausilio agli altri organi dell'Associazione per agevolare lo svolgimento delle loro funzioni.

2. Nell'adempimento delle sue funzioni il Segretario riferisce direttamente al Presidente dell'Associazione o, in caso di sua mancanza od impedimento, al

Vice Presidente.

Art. 14 Bilancio consuntivo e preventivo (Rendiconto economico-finanziario).

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 agosto di ogni anno e nei termini previsti dallo statuto bisogna obbligatoriamente redigere un bilancio economico-finanziario.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio economico-finanziario consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio economico-finanziario preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art.15 Avanzi di gestione.

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 Scioglimento.

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,

comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Legge applicabile.

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile. Inoltre il presente statuto si fonda sulla legge 383/2000 ed è conforme a quello del C.O.N.I. dell'ente di promozione di affiliazione e sarà riformulato ad ogni suo adeguamento.

San Giovanni Teatino, li 29/10/2012.

TRASATTI MARTINA

GLASTONBURY CAROL ANN

DI RENZO VALERIA

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il 02 NOV. 2012

al n. 4502 serie 3

Versamento di € 168,00 effettuato il 29.10.12



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Iride Cosimati

